Ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale ex art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87

TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA

Ufficio dei Giudici per le Indagini Preliminari e l'Udienza Preliminare

Procedimento Penale n. 8589/2021 R.G.N.R. --

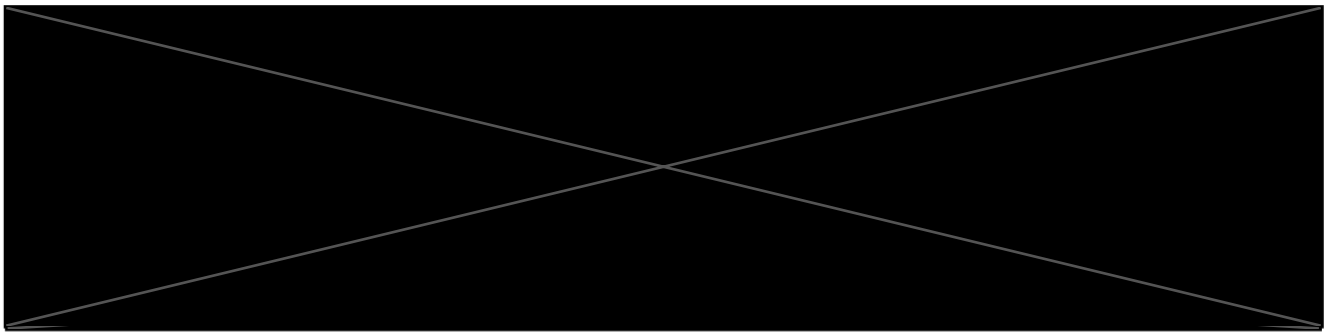
n. 6885/2024 R.G. G.U.P.

ORDINANZA DI RIMESSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE
(ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87)

Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia, dott. Mario De Simone,

nel procedimento penale a carico di:

imputati:



imputati dei reati di cui agli artt. 110, 346-bis c.p., nonché di connesse fattispecie corruttive e di falso;

- letti gli atti del fascicolo processuale e la richiesta di rinvio a giudizio depositata dal Pubblico Ministero;
- esaminata la memoria depositata all'udienza preliminare del 19 settembre 2024 dai Sostituti Procuratori della Repubblica dott.ssa Miriam Lapalorcia e dott. Enrico Giacomo Infante (ora Procuratore della Repubblica di Foggia) , con cui è stata eccepita l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. e), della legge 9 agosto 2024, n. 114, sostitutivo dell'art. 346-bis c.p., per contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 12 della Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa ;
- sentite le conclusioni delle difese degli imputati [redacted] e degli altri coimputati, le quali si sono rimesse alla valutazione del giudice;
- a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8 ottobre 2026,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. Inquadramento del procedimento e disposizioni normative oggetto di censura

Il presente procedimento ha ad oggetto una complessa e articolata presunta attività criminosa promossa, diretta e gestita dai marescialli [redacted] e [redacted] finalizzata all'illecito condizionamento delle procedure concorsuali per l'accesso e l'avanzamento nelle Forze Armate (Aeronautica Militare, VFP1, VFP4, Scuola Marescialli) e nei Corpi di Polizia (Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato).

Agli imputati [redacted] vengono contestati plurimi episodi di concorso in traffico di influenze illecite ex art. 346-bis c.p., commessi in epoca compresa tra l'anno 2021 e l'anno 2022.

Nelle more dello svolgimento dell'udienza preliminare è entrata in vigore, in data 25 agosto 2024, la **legge 9 agosto 2024, n. 114**, il cui art. 1, comma 1, lett. e), ha integralmente sostituito l'art. 346-bis c.p. (LEGGE 9 agosto 2024, n. 114 Art. 1.).

Il raffronto testuale tra il quadro normativo previgente e quello introdotto dalla riforma evidenzia modifiche di decisiva portata:

- **Testo previgente (introdotto dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3)**:

«Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, **sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite** con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, **denaro o altra utilità**, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi».

- **Testo vigente (L. 9 agosto 2024, n. 114)** (LEGGE 9 agosto 2024, n. 114 / Art. 1)

«Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, **utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti** con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, **denaro o altra utilita' economica**, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, e' punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi. Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a **compiere**

un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito» .

La disposizione di cui si dubita della legittimità costituzionale è **l'art. 1, comma 1, lett. e), della legge 9 agosto 2024, n. 114**, nella parte in cui, sostituendo l'art. 346-bis c.p.:

1. ha limitato l'incriminazione alle sole condotte commesse utilizzando **«relazioni esistenti»**, espungendo e rendendo penalmente irrilevante la condotta di chi opera **«vantando relazioni asserite»**;
2. ha circoscritto l'oggetto della dazione o della promessa indebita al solo **«denaro o altra utilità economica»**, escludendo le dazioni o promesse di **utilità non patrimoniali o non strettamente economiche** (Sez. Sesta Penale, Sentenza n. 10059 del 13/03/2025);

per violazione dell'**art. 117, primo comma, della Costituzione**, in relazione all'**art. 12 della Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa**, stipulata a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata e resa esecutiva nell'ordinamento interno con la legge 28 giugno 2012, n. 110.

2. Le imputazioni a carico di [redacted] e [redacted] e i fatti di causa

Dall'esame del compendio indiziario posto a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio emerge con chiarezza che [redacted] e [redacted] hanno costituito il vertice operativo di un vero e proprio "sistema" organizzato. In particolare, il [redacted] gestiva le interlocuzioni dirette con i candidati e le loro famiglie, predisponeva tariffari e prospetti contabili delle somme incassate o pattuite (rinvenuti nei fogli A4 sequestrati presso la sua abitazione) e curava la preparazione didattica e la somministrazione delle banche dati ("logica"); il [redacted] fungeva da co-promotore, gestendo le prove fisiche, la logistica degli incontri e il raccordo operativo con i vari intermediari e "ganci".

Nel perimetro delle plurime imputazioni elevate a carico di [redacted] e [redacted] si riscontrano due distinte tipologie di condotta:

A) Condotte fondate sulla spendita di relazioni meramente asserite / vanterie di credito non riscontrate

In diversi e specifici capi d'imputazione, la condotta ascritta a [redacted] e [redacted] consiste nell'aver promesso il superamento di concorsi pubblici a fronte della pattuizione di cospicue somme di denaro, **vantando e asserendo aderenze e canali privilegiati con pubblici ufficiali inseriti nelle commissioni o presso i comandi generali, relazioni che tuttavia le indagini hanno acclarato essere inesistenti, fittizie o comunque non dimostrabili come effettivamente sussistenti**.

A titolo esemplificativo:

1. **Caso [redacted] (Concorso Guardia di Finanza)**: [redacted] e [redacted], interloquendo con la madre del candidato ([redacted]) e tramite i contatti con [redacted] e [redacted], richiedevano la somma di € 70.000 (poi rinegoziata a € 60.000/65.000, con anticipo garantito da finanziamento bancario di € 50.000), garantendo l'intervento di un presunto «Capo» al Comando Generale della Guardia di Finanza e assicurando il superamento della prova scritta mediante l'inserimento di segni di riconoscimento nei temi d'esame (*«passami i quiz e io ti faccio entrare nella Finanza»*, *«ti faccio mettere la divisa»*, *«i primi due e gli ultimi due righi»*). L'attività investigativa ha accertato che il candidato è stato inesorabilmente escluso con voto 8/10 (in data 09.06.2022); non è emersa alcuna relazione effettiva o contatto con i componenti della commissione esaminatrice, risolvendosi l'intera pattuizione nel **vanto di influenze meramente asserite**.
2. **Caso [redacted] (Concorso Polizia di Stato)**: [redacted] proponeva una «garanzia al 100%» a fronte della richiesta di € 50.000 (*«mi hanno chiesto cinquanta [redacted]... io purtroppo in Polizia non posso fare nulla...»*), spendendo asserite conoscenze con apparati selettivi; nondimeno il candidato veniva giudicato non idoneo alle selezioni psico-attitudinali, senza che sia mai stata identificata alcuna relazione materiale e sussistente con pubblici ufficiali della commissione della Polizia.
3. **Casi [redacted]o e [redacted]**: Le captazioni ambientali e le note manoscritte di [redacted] (*«[redacted] 30/20»*, *«[redacted] 24»*) documentano la richiesta di somme ingenti asseritamente destinate a remunerare i commissari (*«questi qui ci servono per i tre della commissione»*); tuttavia, come espressamente evidenziato negli atti d'indagine e nelle richieste di misura, per tali vicende non si è potuto identificare alcun commissario effettivamente avvicinato né riscontrare un contatto concreto tra i mediatori e i pubblici ufficiali preposti, integrando pienamente lo schema della **vendita di influenze vantate ed asserite** .

B) Condotte aventi a oggetto controprestazioni e utilità prive di natura economica

In altri rilevanti segmenti probatori a carico di [redacted] e [redacted], la dazione o promessa indebita conseguita o sollecitata dai due sottufficiali quale prezzo della mediazione/intermediazione non ha natura monetaria o patrimoniale in senso stretto, ma consiste in **vantaggi di diversa natura, status, scambi reciproci di favori concorsuali e utilità non economiche**.

Nello specifico:

1. **Vicenda [redacted]** [redacted] e [redacted] concordavano con il [redacted] la trasmissione indebita, in tempo reale, delle prove concorsuali TEI e delle risposte per i concorsi VFP4; la controprestazione pretesa ed ottenuta

per remunerare tale illecito ausilio non consisteva in somme di denaro, bensì nell'ottenimento, a favore della figlia del [redacted]), della **patente di guida** mediante l'intercessione presso [redacted], soggetto capace di aggirare le regolari sessioni di esame.

2. **Vicenda [redacted] (Ufficiale Aeronautica)**: Dalle conversazioni ambientali e dai sequestri (agendina Moleskine di [redacted] e fogli di [redacted]) emerge un accordo a prestazioni corrispettive di natura non economica: [redacted] forniva a [redacted] le domande e le banche dati per i concorsi "fucilieri", ottenendo in cambio da [redacted] e [redacted] l'impegno ad alterare i punteggi e i colloqui psico-attitudinali in favore della propria figlia, [redacted], candidata al concorso.
3. **Pattuizioni di avanzamenti di carriera e trasferimenti di sede**: Negli scambi intrattenuti da [redacted] e [redacted] per l'orientamento delle prove concorsuali si innestavano richieste di agevolazioni di servizio e movimenti di personale, quale la promessa di intercessione per ottenere il **trasferimento di sede di servizio a** [redacted].

3. Sulla Rilevanza della questione di costituzionalità nel presente giudizio

Il requisito della **rilevanza** impone al giudice rimettente di dimostrare che la norma censurata deve trovare necessaria applicazione nel procedimento *a quo* e che la soluzione del dubbio di costituzionalità è pregiudiziale e determinante ai fini della decisione (Sentenza n. 185 del 17/12/2025)(Sentenza n. 45 del 27/03/2024).

Nel caso di specie, la rilevanza della questione rispetto alla posizione processuale di [redacted] e [redacted] è diretta, immediata ed ineludibile sotto molteplici profili:

3.1. Il nesso di pregiudizialità

Questo Giudice è chiamato all'esito dell'udienza camerale introdotta a seguito dell'ammissione di rito abbreviato a decidere il ordine alla colpevolezza degli imputati.

In virtù del principio fondamentale di retroattività della legge penale più favorevole (art. 2, secondo comma, c.p., e art. 7 CEDU), le modifiche apportate all'art. 346-bis c.p. dall'art. 1, comma 1, lett. e), della l. 114/2024 hanno introdotto una **parziale *abolitio criminis*** (Sez. Sesta Penale, Sentenza n. 10059 del 13/03/2025):

- sottraendo all'area del penalmente rilevante tutte le condotte di traffico di influenze realizzate **vantando relazioni meramente asserite** (ossia millantate o non dimostrate nella loro effettività materiale) (Sez. Sesta Penale, Sentenza n. 10059 del 13/03/2025);

- escludendo dalla sfera di tipicità tutte le pattuizioni aventi a oggetto **utilità non economiche** (Sez. Sesta Penale, Sentenza n. 10059 del 13/03/2025).

La Corte di Cassazione ha espressamente confermato che l'art. 346-bis c.p. novellato *«si riferisce solo alle relazioni esistenti e, pertanto, non consente più la punibilità del traffico di influenze millantate... La recente riforma comporta, pertanto, una parziale abolitio criminis, relativamente ai fatti commessi vantando relazioni asserite»* (Sez. Sesta Penale, Sentenza n. 10059 del 13/03/2025).

Ne consegue che, facendo applicazione dell'art. 346-bis c.p. attualmente vigente:

1. Per tutti i capi d'imputazione a carico di [redacted] e [redacted] fondati su influenze vantate ed asserite verso commissioni o pubblici ufficiali rimasti ignoti o non collegati (casi [redacted]), questo Giudice **sarebbe vincolato a pronunciare sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto o perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato** ex artt. 2 c.p..

2. Parimenti, per i segmenti fattuali in cui la remunerazione concordata da [redacted] e [redacted] consisteva in utilità non patrimoniali (scambio di favori concorsuali per familiari, patenti di guida, trasferimenti di sede), l'assenza del requisito della «utilità economica» precluderebbe il rinvio a giudizio per il delitto di traffico di influenze.

Al contrario, qualora la norma abrogatrice/modificatrice di favore fosse dichiarata costituzionalmente illegittima per contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 12 della Convenzione di Strasburgo, **si verificherebbe la reviviscenza/riespansione del testo previgente dell'art. 346-bis c.p.** Alla luce di tale previgente disciplina, le descritte condotte poste in essere da [redacted] e [redacted] risulterebbero pienamente tipiche e sussumibili sotto la fattispecie incriminatrice, imponendo valutazioni differenti.

3.2. Distinzione radicale rispetto alla sentenza della Corte Costituzionale n. 185/2025

La rilevanza della presente questione dinanzi a questo Tribunale non è in alcun modo esclusa né preclusa dalla recente pronuncia della **Corte Costituzionale n. 185 del 17 dicembre 2025** (Sentenza n. 185 del 17/12/2025).

Nel giudizio definito con la sentenza n. 185/2025, la Consulta ha dichiarato **inammissibili per difetto di rilevanza** le censure relative all'eliminazione delle «relazioni asserite» e alla restrizione alle sole «utilità economiche», motivando espressamente sul rilievo che l'ordinanza di rimessione del G.U.P. del Tribunale di Roma traeva origine da una contestazione fattuale avente ad oggetto dazioni di rilevantissime somme di denaro e lo sfruttamento di relazioni effettive ed accertate con i pubblici ufficiali decisori (Sentenza n. 185

del 17/12/2025). In quel procedimento, dunque, i due profili di riforma non venivano affatto in rilievo (Sentenza n. 185 del 17/12/2025).

Nel presente processo a carico di [redacted] e [redacted] si verifica l'esatto opposto: il quadro probatorio e i capi d'accusa investono **direttamente e specificamente condotte di vanteria di relazioni asserite con commissioni non raggiunte, nonché patti corruttivi fondati su utilità prive di connotazione economica**.

La questione qui sollevata colma pertanto lo spazio rimasto non scrutinato nel merito dalla sentenza n. 185/2025, offrendo alla Corte il substrato fattuale indispensabile per vagliare la conformità costituzionale di tali decisive restrizioni normative.

4. Sulla Non Manifesta Infondatezza

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. e), della l. 114/2024, sostitutivo dell'art. 346-bis c.p. (, si appalesa **non manifestamente infondata** in riferimento all'**art. 117, primo comma, Cost.**, per violazione dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali assunti dallo Stato italiano con la ratifica dell'**art. 12 della Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa** (Strasburgo, 1999, L. 110/2012).

4.1. Il parametro interposto: l'art. 12 della Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo

L'art. 12 della Convenzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999 (STE n. 173), rubricato *«Trading in influence»*, stabilisce testualmente:

«Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché i seguenti fatti, quando sono commessi intenzionalmente, siano definiti reati penali secondo il proprio diritto interno: il fatto di promettere, offrire o procurare, direttamente o indirettamente, **qualsiasi vantaggio indebito**, per sé o per terzi, a titolo di rimunerazione a chiunque **afferma o conferma di essere in grado di esercitare un'influenza** sulla decisione di una persona di cui agli articoli 2, 4–6 e 9–11, così come il fatto di sollecitare, ricevere o accettarne l'offerta o la promessa a titolo di rimunerazione per siffatta influenza, **indipendentemente dal fatto che l'influenza sia o meno effettivamente esercitata oppure che la supposta influenza sortisca l'esito ricercato»**.

Dall'analisi del dato letterale e sistematico della fonte pattizia emergono precisi obblighi di penalizzazione:

1. **L'obbligo di punire l'influenza meramente asserita (*asserts or confirms*)**: La norma sovranazionale impone agli Stati firmatari di reprimere non solo l'intermediazione fondata su relazioni reali, ma anche l'attività di chi semplicemente *afferma o conferma* di essere in grado di influenzare il pubblico agente, qualificando la fattispecie come reato di

pericolo presunto e di mera condotta, a tutela anticipata della trasparenza e del prestigio delle pubbliche funzioni.

2. **L'onnicomprensività dell'oggetto del patto (*any undue advantage*)**: La Convenzione non consente limitazioni al solo vantaggio patrimoniale o economico, imponendo la punibilità a fronte della promessa o dazione di *«qualsiasi vantaggio indebito»*, nozione che abbraccia incarichi, patenti, agevolazioni concorsuali per parenti e trasferimenti di carriera.

3. **L'assenza di riserve da parte dell'ordinamento italiano**: Benché l'art. 37 della Convenzione offrisse la facoltà di apporre riserve all'art. 12 (facoltà utilizzata da alcuni Paesi per salvaguardare le attività lecite di lobbying), lo Stato italiano, in sede di autorizzazione alla ratifica con la **legge 28 giugno 2012, n. 110, non ha formulato alcuna riserva**, assumendo il vincolo internazionale nella sua pienezza.

4.2. L'efficacia conformativa dell'art. 117, comma 1, Cost. e il sindacato costituzionale su norme penali di favore

A seguito della modifica dell'art. 117, primo comma, Cost. e delle storiche pronunce della Corte Costituzionale nn. 348 e 349 del 2007 ("sentenze gemelle"), i trattati internazionali ratificati dall'Italia costituiscono **fonti sub-costituzionali di rango interposto**, idonee a determinare l'illegittimità costituzionale di norme primarie interne successive con essi inconciliabili (Sez. Unite Penale, Ordinanza n. 34472 del 10/09/2012).

Nel diritto penale, il principio di riserva di legge e di irretroattività (art. 25, secondo comma, Cost.) preclude alla Consulta la creazione giurisprudenziale di nuove fattispecie o l'aggravamento di pene non previste dalla legge; nondimeno, la consolidata giurisprudenza costituzionale ha costantemente affermato che **tale limite non sussiste qualora il vaglio di costituzionalità investa norme penali di favore o disposizioni che abbiano indebitamente abrogato o ristretto incriminazioni preesistenti in contrasto con precisi obblighi internazionali o eurounitari di tutela penale** (cfr. Corte Cost. sent. n. 28/2010, sent. n. 32/2014, sent. n. 51/2022, nonché le recentissime sentt. **n. 95/2025** e **n. 185/2025**).

In tali casi, la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma abrogatrice/restrittiva illegittima comporta la mera **riespansione/reviviscenza della preesistente fattispecie incriminatrice** (nel nostro caso l'art. 346-bis c.p. introdotto dalla legge n. 3 del 2019), la quale è frutto di una valida e originaria scelta del legislatore nazionale.

4.3. Il manifesto contrasto delle restrizioni della Legge n. 114/2024 con la Convenzione di Strasburgo

La riforma operata dall'art. 1, comma 1, lett. e), della l. 114/2024 ha determinato una palese e ingiustificata regressione rispetto agli standard internazionali vincolanti:

1. **La soppressione delle «relazioni asserite»**: L'eliminazione del riferimento alle relazioni "asserite o vantate" e la limitazione del precetto all'«utilizzo intenzionale di relazioni esistenti» confligge frontalmente con l'obbligo di punire chi *«afferma o conferma di essere in grado di esercitare un'influenza... indipendentemente dal fatto che l'influenza sia o meno effettivamente esercitata»* (art. 12 Convenzione). Come chiarito anche dalla Corte di Cassazione, la riforma del 2019 aveva unificato millantato credito e traffico di influenze proprio in ottemperanza ai rilievi del GRECO (*Group of States against Corruption*) e della Convenzione del 1999; l'arretramento del 2024 lascia prive di tutela penale condotte gravissime di mercanteggiamento pubblico, degradandole a mera truffa procedibile a querela o lasciandole del tutto impunite qualora il privato non sia qualificabile come "persona offesa raggirata" (Sez. Sesta Penale, Sentenza n. 11342 del 16/03/2023).
2. **La restrizione all'«utilità economica»**: L'introduzione della qualificazione «economica» esclude dall'art. 346-bis c.p. tutte le interferenze illecite remunerate mediante vantaggi morali, sessuali, avanzamenti di carriera o favori parentali (quali le patenti di guida e i quiz incrociati contestati a [redacted] e [redacted]), violando l'esplicito precetto convenzionale che impone di reprimere la dazione di *«qualsiasi vantaggio indebito»*.

Mentre nella citata sentenza n. 185/2025 la Corte Costituzionale ha ritenuto che la definizione di «mediazione illecita» (ancorata al compimento di un reato da parte del pubblico agente) potesse rientrare nel margine di discrezionalità e tassatività del legislatore interno, identica giustificazione non può essere estesa all'eliminazione delle relazioni asserite e delle utilità non economiche, trattandosi di elementi espressamente, chiaramente e tassativamente contemplati dal precetto internazionale di cui all'art. 12.

5. Sulla impossibilità di pervenire a una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente conforme

Questo Giudice ha doverosamente saggiato la possibilità di superare il ravvisato contrasto attraverso una interpretazione conforme al parametro interposto dell'art. 12 della Convenzione di Strasburgo.

Tale percorso ermeneutico risulta tuttavia radicalmente precluso dal tenore letterale insuperabile dell'art. 346-bis c.p. come sostituito dalla legge n. 114/2024:

- l'uso del sintagma *«utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti»* esclude in radice ogni possibilità di ricomprendere le relazioni meramente asserite o millantate;
- l'espressa aggettivazione *«denaro o altra utilità economica»* impedisce di estendere il tipo legale alle utilità prive di contenuto patrimoniale.

Qualsiasi dilatazione interpretativa della fattispecie vigente volta ad attrarvi relazioni inesistenti o utilità morali/di status si porrebbe in insanabile violazione del principio costituzionale di legalità, determinatezza e divieto di applicazione analogica *in malam partem* di cui all'art. 25, secondo comma, Cost.

L'incidente di costituzionalità si appalesa dunque come l'unico rimedio processuale esperibile.

P.Q.M.

Il Tribunale di Foggia, Ufficio del Giudice delle indagini preliminari, visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87:

1. **DICHIARA RILEVANTE E NON MANIFESTAMENTE INFONDATA**, in riferimento all'**art. 117, primo comma, della Costituzione**, in relazione all'**art. 12 della Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa** (fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, ratificata e resa esecutiva con legge 28 giugno 2012, n. 110), la questione di legittimità costituzionale dell'**art. 1, comma 1, lett. e), della legge 9 agosto 2024, n. 114**, nella parte in cui, nel sostituire l'art. 346-bis del codice penale:

   limita la rilevanza penale della condotta all'utilizzazione intenzionale di sole **«relazioni esistenti»**, escludendo le condotte realizzate vantando **relazioni asserite**;

   limita l'oggetto della dazione o della promessa indebita al **«denaro o altra utilità economica»**, escludendo le **utilità non economiche**;

2. **DISPONE** la sospensione del presente procedimento penale nei confronti di tutti gli imputati fino alla definizione del giudizio incidentale di legittimità costituzionale e dispone la sospensione del decorso della prescrizione fino alla definizione del suddetto procedimento;

3. **ORDINA** la trasmissione immediata degli atti alla Corte Costituzionale;

4. **ORDINA** che la presente ordinanza sia notificata a cura della Cancelleria agli imputati, ai rispettivi difensori, al Pubblico Ministero e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Foggia 8 ottobre 2026

il Giudice dell'udienza preliminare
dott. Mario De Simone

FIRMATO E DEPOSITATO
il 12/10/2026 alle ore 10:28
MARIO DE SIMONE